

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

ART. 1) E' costituita l'Associazione culturale denominata:

"ART1307"

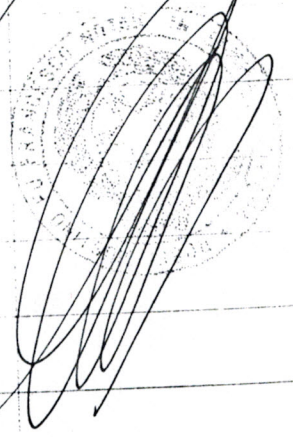
ART. 2) L'Associazione ha sede in Napoli alle Rampe Sant'Antonio a Posillipo n. 104; essa potrà istituire sedi operative, sedi secondarie, filiali, uffici, depositi, magazzini, agenzie nel territorio nazionale, comutario ed all'estero.

ART. 3) La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato, con possibilità e facoltà degli associati di sciogliere l'associazione purchè la decisione sia presa all'unanimità degli associati stessi.

ART. 4) L'Associazione ha lo scopo di promuovere, allestire ed organizzare manifestazioni culturali per la divulgazione dell'arte antica, moderna e contemporanea e di tutte le manifestazioni d'arte in qualunque forma o materiali siano rese, nonché la promozione critica, culturale e mercantile di gruppi e/o singoli.

L'Associazione potrà inoltre:

- 1) fornire consulenza a privati;
- 2) promuovere, allestire ed organizzare eventi posti in essere da altri soggetti;
- 3) curare, gestire e porre in essere le attività per meglio valorizzare opere d'arte singole o in collezione;



4) esercitare qualsiasi attività riguardante il settore dell'arte pittorica e figurativa senza limitazione alcuna.

L'Associazione per la migliore gestione delle predette attività potrà anche ricorrere ad una qualsiasi forma di affiliazione e/o partenariato con gruppi, singole associazioni, fondazioni, mercanti d'arte, galleristi operanti nel settore dell'arte sia nazionali che internazionali.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione può costituire commissioni o comitati scientifici o culturali.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ART. 4) Il patrimonio, in caso di eventuale conseguimento di fondi derivanti da raccolta pubblica all'atto delle sottoscrizioni, sarà esclusivamente destinato allo scopo annunziato nel programma e sarà costituito altresì da ogni eventuale altra entrata concorra ad incrementare l'attivo sociale. Potrà essere costituito da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio; da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Osservando il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuare a favore dell'ONLUS che per legge, statuto o

Luigi De Cecco

Gennaro Di Nunzio

Roberto De Cecco

regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 5) L'eventuale esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dall'Organo Amministrativo il bilancio consuntivo.

SOCI SOTTOSCRITTORI

ART. 6) Soci dell'associazione sono coloro che sottoscrivono il programma annunciato con elenco a parte allegato al presente, a seguito della registrazione. Essi possono tanto sottoscrivere il programma generale quanto i soli programmi particolari. Nei casi in cui l'Organo Amministrativo deliberi che la sottoscrizione segua la oblazione nella misura da esso stabilita per determinati microprogrammi, gli stessi sottoscrittori dovranno versare la stabilita oblazione

AMMINISTRAZIONE

ART. 7) L'associazione è amministrata da un Amministratore Unico a tempo indeterminato.

ART. 8) La qualità di amministratore unico si perde per decesso, dimissioni e per indegnità.

ART. 9) L'Organo amministrativo si riunisce tutte le volte che lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine all'eventuale consuntivo.

ART. 10) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva dell'amministratore unico ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità

	prevale il voto di chi presiede.	ART.
	Delle riunioni dell'Organo amministrativo verrà redatto, su	ART.
	apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto	verba
	dal Presidente e dal Segretario.	COLLE
	ART. 11) L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi	ART.
	poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'asso-	colle
	ciatione, senza limitazione alcuna. Esso procede con la su-	nualm
	pervisione del collegio dei revisori (se nominati) alla e-	Posso
	ventuale compilazione dei bilanci consuntivi ed alla loro	parte
	presentazione all'assemblea. Ha facoltà di apportare ag-	I re
	giunte, modifiche al presente statuto solo con la presenza ed	la re
	il voto unanime di tutti i suoi membri in deroga al suddetto	relaz
	articolo 10.	stenz
	ART. 12) L'amministratore unico rappresenta legalmente	propri
	l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura	moment
	la esecuzione delle delibere.	contro
	ASSEMBLEA	Il Co
	ART. 13) L'assemblea è costituita dai sottoscrittori del	viene
	programma generale dell'Associazione. Detti sottoscrittori	dell'a
	mediante comunicazioni verbali contenente l'ordine del giorno	SCIUGL
	almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adu-	ART.
	nanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda	c.c.
	motivata e firmata da almeno un decimo dei detti sotto-	In cas
	scrittori. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della	l'even
	sede sociale.	nizzaz

	ART. 14) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico.	
to, su	ART. 15) Delle riunioni di assemblea si redige processo	
scritto	verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.	
	COLLEGIO DEI REVISORI	
più ampi	ART. 16) La gestione dell'associazione è controllata da un	
l'asso-	collegio dei revisori, costituito da tre membri, eletti an-	
la su-	nualmente dall'amministratore unico.	
lla e-	Possono ricoprire tali cariche anche persone non facenti	
la loro	parte dell'Associazione.	
re ag-	I revisori dovranno accertare, in caso di raccolta di fondi	
enza ed	la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una	
suddetto	relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consi-	
	stenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di	
galmente	proprietà dell'associazione e potranno procedere in qualsiasi	
o e cura	momento, anche individualmente ad atti di ispezione e di	
	controllo.	
	Il Collegio dei Revisori, qualora si rendesse necessario,	
tori del	viene nominato dall'amministratore unico senza ingerenza	
crittori	dell'assemblea dei soci.	
l giorno	SCIoglimento	
l'adu-	ART. 17) L'associazione si estingue a norma dell'articolo 42	
domanda	c.c.	
sotto-	In caso di suo scioglimento per qualunque causa, si devolgerà	
ri della	l'eventuale patrimonio dell'organizzazione ad altre orga-	
	nizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di	

pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui
all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.
662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

CONTROVERSIE

ART. 18) Tutte le eventuali controversie tra sottoscrittori
del programma generale e tra questi l'amministratore unico
saranno sottoposti alla competenza di un collegio di tre
probiviri da nominarsi dal Presidente del Tribunale del luogo
ove ha sede l'Associazione; essi giudicheranno ex bono et
aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inap-
pellabile.

Enza Simonelli

Luigi

Antonio

Copia conforme all'originale per gli usi previsti dalla legge

composta di fascina olive (pall. IVA in base al prezzo)

Sanfelice 28.2.2007

Antonio